

CAMERA DEI DEPUTATI COMMISSIONI PERMANENTI RIUNITE V (BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE) E VI (FINANZE)

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali

(Atto Camera n. 3653)

Audizione informale del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Roma, 28 giugno 2022

INDICE

		Pag.
1. P	REMESSA	3
2. T	ENUTA E CONSERVAZIONE DI REGISTRI CONTABILI CON SISTEMI ELETTRONICI	3
	EUTRALITÀ FISCALE DELLE OPERAZIONI DI RIORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI LAVORO UTONOMO	5
	EGIME OPZIONALE DI DETERMINAZIONE SECONDO IL CRITERIO DI CASSA DEL REDDITO DELLE OCIETÀ TRA PROFESSIONISTI	7
	NNULLAMENTO DELLE COMUNICAZIONI DI OPZIONE PER LO SCONTO SUL CORRISPETTIVO O LA ESSIONE DEL CREDITO DI CUI AGLI ARTICOLI 121 E 122 DEL DECRETO-LEGGE N. 34 DEL 2020	10
6. S	EMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI SISMA BONUS	11
	STENSIONE DEL PRINCIPIO DI DERIVAZIONE RAFFORZATA ALLE MICRO IMPRESE CHE REDIGONO . BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA	12
8. S	EMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI DICHIARAZIONE IRAP	13
	ECORRENZA DELLA MISURA SANZIONATORIA PER OMESSA O ERRATA TRASMISSIONE DELLE ATTURE RELATIVE ALLE OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE	14

1. PREMESSA

Signori Presidenti, Onorevoli deputati,

il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili desidera innanzitutto rivolgere a codeste ecc.me Commissioni parlamentari riunite il suo deferente saluto e il più vivo ringraziamento per l'opportunità che viene offerta di formulare osservazioni e proposte di modifica in merito alle disposizioni del disegno di legge n. 3653 di "Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali".

Il CNDCEC valuta positivamente l'impianto normativo complessivo del disegno di legge, che ovviamente potrà essere migliorato e completato in sede parlamentare con ulteriori misure frutto anche dei contributi provenienti da parti sociali, categorie professionali e altre organizzazioni, in modo da rendere il provvedimento più organico anche in considerazione delle finalità alla base di provvedimento.

Il presente documento, oltre alle proposte di modifica di alcune disposizioni del decreto-legge in oggetto, contiene altresì ulteriori proposte che si ritengono utili per integrare il quadro delle misure da inserire nel provvedimento in esame, che si sottopongono alla valutazione di codeste ecc.me Commissioni parlamentari. Le proposte sono state redatte in forma di emendamento, con corrispondente relazione illustrativa, al fine di agevolare i lavori di esame e di eventuale approvazione delle medesime.

Nel rinnovare, quindi, i ringraziamenti per l'attenzione e la sensibilità che vorranno essere riservate a tali proposte, si confida nel loro rapido recepimento normativo.

2. TENUTA E CONSERVAZIONE DI REGISTRI CONTABILI CON SISTEMI ELETTRONICI

EMENDAMENTO

Articolo (Tenuta e conservazione di registri contabili con sistemi elettronici)

- 1. Al comma 4-quater dell'articolo 7 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, dopo le parole: "la tenuta" sono aggiunte le seguenti: "e la conservazione" e dopo le parole: "nei termini di legge" sono aggiunte le seguenti: "o di conservazione sostitutiva digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni".
- 2. Le modifiche di cui al comma 1 hanno natura di interpretazione autentica delle disposizioni di cui al richiamato comma 4-quater dell'articolo 7.

Relazione illustrativa

L'articolo 12-*octies* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, aggiunto dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, è intervenuto sull'articolo 7, comma 4-*quater*,del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489.

Tale comma prevede che «[...] la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza».

«L'articolo riproduce il contenuto dell'articolo 20 della proposta di legge in materia di semplificazioni fiscali, già approvata alla Camera e ora all'esame del Senato (A.S. 1294)», a sua volta coincidente con il precedente articolo 14 dell'originario disegno di legge (A.C. 1074), con cui il legislatore ha inteso estendere l'«obbligo di stampa cartacea soltanto all'atto del controllo e su richiesta dell'organo procedente, già previsto limitatamente ai registri dell'IVA, [...] a tutti i registri contabili tenuti invia meccanizzata o elettronica. Per la tenuta in forma elettronica, inoltre, è considerato valido qualsiasi supporto» (così, testualmente, la proposta di legge disponibile sul sito istituzionale della Camera dei Deputati).

L'Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 236 del 9 aprile 2021, ha ritenuto, sulla base di un'interpretazione letterale della norma, che i documenti fiscalmente rilevanti costituiti da registri tenuti in formato elettronico, laddove il contribuente voglia mantenerli in tale formato, vanno posti in conservazione sostitutiva, nel rispetto del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014 e del codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82), entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. In alternativa, entro lo stesso termine, i registri vanno materializzati, stampandoli su supporto cartaceo.

Successivamente, la stessa Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 346 del 17 maggio 2021, ha affermato che "L'articolo 12-octies del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, con legge 28 giugno 2019, n. 58 (c.d. "Decreto Crescita") ha introdotto una novità in tema di registri contabili, modificando il decreto legge 10 giugno 1994,n. 357, permettendo di derogare all'obbligo della stampa o dell'archiviazione sostitutiva degli stessi".

L'emendamento esplicita dunque l'ambito applicativo della norma di semplificazione concernente la tenuta e la conservazione di qualsiasi registro contabile in formato elettronico su qualsiasi supporto, così da superare alla radice i dubbi interpretativi emersi sul piano applicativo e le conseguenti paradossali difficoltà che ne consegueno, con riferimento ad una norma che intendeva viceversa semplificare gli adempimenti.

Le modifiche al comma 4-quater dell'articolo 7 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357 chiariscono infatti che non solo la tenuta di qualsiasi registro contabile in formato elettronico su qualsiasi supporto ma anche la loro conservazione è, in ogni caso, considerata regolare se, in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza, e ciò pur in difetto non solo della loro trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge ma anche della loro conservazione sostitutiva digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni, nei medesimi termini di legge.

Il comma 2 dell'emendamento precisa che le modifiche introdotte con il precedente comma 1 hanno natura di interpretazione autentica del comma 4-quater dell'articolo 7 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, al fine di garantire l'applicazione retroattiva dell'interpretazione conforme allo spirito di semplificazione implicito nella norma originariamente emanata.

3. NEUTRALITÀ FISCALE DELLE OPERAZIONI DI RIORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO

EMENDAMENTO

Articolo (Neutralità fiscale delle operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo)

- 1. Le operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo che comportano la continuazione sotto forma di società tra professionisti dell'attività svolta in forma individuale, associata o di società semplice o alle operazioni inverse non costituiscono realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni del soggetto dante causa, comprese quelle relative ai crediti e alle rimanenze e il valore di avviamento, della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale.
- 2. Il regime dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter dell'articolo 176 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, può essere applicato, con le modalità, le condizioni e i termini ivi stabiliti, anche dal soggetto avente causa delle medesime operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo indicate nel comma 1 per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni.
- 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche alle operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo ivi indicate poste in essere tra esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni e società semplici di cui all'articolo 5 del medesimo Testo Unico.
- 4. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente ..., sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.
- 5. Le disposizioni dei commi 1 e 3 hanno valore di norma di interpretazione autentica.

Relazione illustrativa

Nella prospettiva del rilancio delle attività professionali, è necessario garantire alle operazioni straordinarie che interessano i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo lo stesso principio di neutralità fiscale previsto per le attività commerciali dagli articoli da 170 a 181 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

In particolare, l'esplicitazione normativa di tale principio intende evitare che operazioni di apporto o conferimento di studi individuali o associati in società tra professionisti ovvero di trasformazione, fusione o scissione eterogenea di società semplici svolgenti attività professionale in società tra professionisti sia considerato, sotto il profilo fiscale, di natura realizzativa, con conseguente emersione di materia imponibile in relazione ai beni, ai crediti, al valore della clientela o agli elementi immateriali comunque riferibili all'attività professionale.

L'applicazione del principio di neutralità fiscale anche a tali operazioni si giustifica alla luce della circostanza che esse si risolvono, in ultima istanza, nella sola variazione della veste giuridica con cui viene svolta, senza soluzione di continuità, la medesima attività professionale già esercitata prima dell'operazione stessa.

Sotto il profilo fiscale, tali operazioni, comportando tuttavia il passaggio da un'attività riconducibile alla categoria dei redditi di lavoro autonomo ad un'altra suscettibile di produrre redditi di impresa o viceversa, è opportuno che trovino espressa disciplina al fine di riconoscere il carattere neutrale di tali operazioni e di garantire i necessari accorgimenti tecnici che regolino il predetto passaggio di categoria.

Si ritiene altresì necessario che l'intervento sia attuato con una norma di interpretazione autentica al fine di assicurare il medesimo trattamento fiscale anche alle operazioni straordinarie poste in essere fino al momento di approvazione della norma stessa, il che trova giustificazione, oltre che nella già accennata continuità di svolgimento della medesima attività sotto altra veste giuridica, senza alcun effetto realizzativo, anche nell'ancora attuale mancanza di una espressa disciplina fiscale in materia.

L'approvazione di tale norma garantisce, in ultima analisi, la necessaria parità di trattamento fiscale delle operazioni in oggetto rispetto alle analoghe operazioni straordinarie poste in essere nell'ambito delle attività commerciali, favorendo lo sviluppo di una forma societaria, la società tra professionisti, attualmente ancora poco utilizzata, proprio per le incertezze sulla normativa fiscale applicabile a tali fattispecie.

Il medesimo principio di neutralità viene inoltre espressamente riconosciuto (sempre con valore di interpretazione autentica) per le operazioni straordinarie tra soggetti che, anche dopo l'operazione straordinaria, conservano una veste giuridica riconducibile alla categoria dei redditi di lavoro autonomo (si pensi, ad esempio, a due professionisti che svolgono l'attività in forma individuale che decidano di apportare i loro studi in un'associazione professionale o in una società semplice e alle operazioni inverse).

La norma prevede, infine, la facoltà per la società tra professionisti o l'associazione professionale avente causa dell'operazione straordinaria di affrancare fiscalmente i maggiori valori iscritti degli asset conferiti, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva con aliquota ridotta rispetto alla misura di quella ordinaria, in analogia a quanto previsto dall'articolo 176 del Testo unico delle imposte sui redditi per conferimenti di azienda, fusioni e scissioni.

4. REGIME OPZIONALE DI DETERMINAZIONE SECONDO IL CRITERIO DI CASSA DEL REDDITO DELLE SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI

EMENDAMENTO

Articolo (Regime opzionale di determinazione secondo il criterio di cassa del reddito delle società tra professionisti)

- 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 66, dopo il comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti: «6. Le società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 costituite sotto forma di società in nome collettivo e in accomandita semplice che, secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, applicano il regime di contabilità ordinaria, anche per opzione, possono optare per la determinazione del reddito di impresa secondo le disposizioni del presente articolo.
- 7. L'opzione di cui al comma 6 è vincolante per almeno un triennio. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata. Nel caso di opzione, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi e le spese sostenute che, ancorché di competenza del periodo in cui il reddito è stato determinato in base alle regole del regime ordinario, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime opzionale; viceversa i ricavi e le spese che, in base alle regole del regime ordinario, hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito dei periodi di imposta successivi in cui si applica il regime opzionale, ancorché si verificano i presupposti previsti da quest'ultimo regime. Corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio dal regime opzionale a quello ordinario.»;
- b) all'articolo 81, dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente: «2. Le società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 costituite sotto forma di società di capitali e di società cooperative possono esercitare l'opzione di cui al comma 6 dell'articolo 66.».
- 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente ..., sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.
- 3. Alle attività professionali prestate dalle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 si applica il contributo soggettivo e il contributo integrativo previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun socio professionista fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Il contributo integrativo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.
- 4. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno natura di norma di interpretazione autentica.

Relazione illustrativa

La norma introduce per le società tra professionisti (STP) di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 costituite nelle forme delle società di capitali e di società cooperativa, nonché per quelle costituite nelle

forme delle società di persone commerciali in contabilità ordinaria, l'opzione per la determinazione del reddito secondo il criterio di cassa di cui all'articolo 66 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, attualmente applicabile dalle sole imprese minori soggette al regime di contabilità semplificata.

L'esigenza di prevedere tale regime opzionale è da ascrivere alla circostanza che le STP svolgono attività di natura eminentemente professionale. Tali attività se esercitate in forma individuale ovvero nell'ambito di una associazione professionale o di una società semplice sono considerate produttive di reddito di lavoro autonomo, che, come è noto, è determinato, ai sensi dell'articolo 54 del Tuir, secondo il criterio di cassa.

Qualora la medesima attività professionale sia esercitata in forma collettiva tramite una società tra professionisti di cui all'articolo 10, comma 3, della legge n. 183 del 2011, il reddito conseguito è riconducibile, invece, nella categoria dei redditi di impresa, che, come è altrettanto noto, deve essere determinato secondo il criterio di cassa previsto dall'articolo 66 del Tuir soltanto da parte delle c.d. imprese minori, ossia imprenditori individuali e società di persone commerciali (s.n.c. e s.a.s.) che abbiano conseguito ricavi non superiori a 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero a 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività, ammessi quindi al regime di contabilità semplificata ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Le STP che assumono la forma di società di capitali e di società cooperativa, pur essendo costituite – ai sensi del comma 4, lettera a), del citato articolo 10 della legge n. 183 del 2011 – per l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci, devono invece obbligatoriamente determinare il loro reddito imponibile secondo il criterio di competenza, ai sensi degli articoli 83 e 109 del Tuir, essendo peraltro sempre preclusa alle stesse la possibilità di adottare il regime di contabilità semplificata.

Lo stesso criterio si applica alle STP che assumono la forma di società di persone di natura commerciale che adottano, per obbligo o per opzione, il regime di contabilità ordinaria.

Al fine quindi di non penalizzare ingiustificatamente le predette società tra professionisti che non possono accedere al regime di determinazione del reddito secondo il criterio di cassa di cui all'articolo 66 del Tuir, in conseguenza della veste giuridica che le stesse hanno deciso di assumere, la norma introduce la facoltà di optare per la determinazione del reddito di impresa ai sensi del richiamato articolo 66 del Tuir per le medesime STP.

L'opzione è vincolante per almeno un triennio. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto di cui all'articolo 66 del Tuir, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

Viene altresì prevista una clausola di salvaguardia al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione nel passaggio tra regime ordinario di determinazione del reddito per competenza e regime opzionale di determinazione del reddito per cassa e viceversa.

Ai sensi del nuovo comma 7 dell'articolo 66 del Tuir, nel caso di opzione, i ricavi e le spese sostenute che, ancorché di competenza del periodo in cui il reddito è stato determinato in base alle regole del regime ordinario, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime opzionale; viceversa i ricavi e le spese che, in base alle regole del regime ordinario, hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito dei periodi di imposta successivi in cui si applica il regime opzionale, ancorché si verificano i presupposti previsti da quest'ultimo regime. Corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio dal regime opzionale a quello ordinario.

Il comma 2 della presente norma demanda ad un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente ..., l'adozione delle disposizioni di attuazione del regime opzionale.

I successivi commi 3 e 4 si prefiggono infine di specificare, con una norma di interpretazione autentica, il regime previdenziale delle STP, stabilendo che alle attività professionali da loro prestate si applica il contributo soggettivo e il contributo integrativo previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun socio professionista fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Viene altresì disposto che il contributo integrativo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.

5. ANNULLAMENTO DELLE COMUNICAZIONI DI OPZIONE PER LO SCONTO SUL CORRISPETTIVO O LA CESSIONE DEL CREDITO DI CUI AGLI ARTICOLI 121 E 122 DEL DECRETO-LEGGE N. 34 DEL 2020

EMENDAMENTO

Articolo (Annullamento delle comunicazioni di opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito di cui agli articoli 121 e 122 del decreto-legge n. 34 del 2020)

- 1. Le comunicazioni delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito, trasmesse telematicamente all'Agenzia delle entrate ai sensi degli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, ove non più modificabili o annullabili ai sensi della normativa vigente, possono essere annullate, a condizione che i fornitori e i cessionari, pur avendo già accettato il credito di imposta sul proprio cassetto fiscale, non abbiano già iniziato ad utilizzarlo, né lo abbiano, anche soltanto in parte, già ceduto a terzi.
- 2. A tale fine, il presentatore della comunicazione di cui si intende richiedere l'annullamento, unitamente a tutti i fornitori e i cessionari dei crediti di imposta indicati nella comunicazione, devono presentare, a mezzo dì posta elettronica certificata, apposita istanza alla direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente in ragione del domicilio fiscale del presentatore della comunicazione, nell'ambito della quale:
 - a) il presentatore della comunicazione ne richiede l'annullamento:
 - b) ciascun fornitore o cessionario rilascia un'autodichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale attesta di non aver ancora utilizzato, né ceduto a terzi, nemmeno in parte, il credito di imposta derivante da quella comunicazione, già accettato sul proprio cassetto fiscale, nonché di astenersi da qualsivoglia sua utilizzazione o atto di disposizione sino alla sua cancellazione dal proprio cassetto fiscale a cura dell'Agenzia delle entrate.

Relazione illustrativa

La norma colma una lacuna normativa, disciplinando espressamente le modalità di annullamento delle comunicazioni delle opzione previste dagli articoli 121 e 122 del decreto-legge n. 34 del 2020 di cui si scoprono errori che ne rendono necessario l'annullamento dopo che è scaduto il termine che consente di procedervi autonomamente sulla piattaforma telematica di cessione crediti messa a disposizione dall'Agenzia delle entrate, ma prima che il credito di imposta risultante dalla comunicazione errata sia stato utilizzato dal fornitore o cessionario.

6. SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI SISMA BONUS

EMENDAMENTO

Articolo (Semplificazioni in materia di Sisma Bonus)

1. Il deposito presso lo sportello unico competente, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dell'asseverazione di cui al comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58 pubblicato nel sito internet del ministero in data 28 febbraio 2017, oltre il termine previsto dal successivo comma 3 del medesimo articolo 3, comporta il mancato riconoscimento del Sisma Bonus, nelle misure di cui all'articolo 16, commi 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e nelle misure di cui all'articolo 119, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, solo se, prima del suo tardivo adempimento, vengono avviati controlli sui lavori che avrebbero dovuto essere oggetto dell'asseverazione, da parte delle competenti autorità fiscali, urbanistiche, previdenziali e di sicurezza del lavoro, nonché in ogni caso se tale deposito viene effettuato oltre novanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori.

Relazione illustrativa

La norma supera l'interpretazione restrittiva dell'Agenzia delle entrate, secondo cui la tardiva presentazione dell'asseverazione relativa al Sisma Bonus determina sempre un effetto preclusivo del diritto a beneficiare dell'agevolazione, allineando tale effetto preclusivo al termine di 90 giorni dalla fine dei lavori che caratterizza anche la disciplina relativa al c.d. Ecobonus rispetto al termine di presentazione all'ENEA delle relative asseverazioni.

7. ESTENSIONE DEL PRINCIPIO DI DERIVAZIONE RAFFORZATA ALLE MICRO IMPRESE CHE REDIGONO IL BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA

EMENDAMENTO

Articolo 8 (Estensione del principio di derivazione rafforzata alle micro imprese e disposizioni in materia di errori contabili)

Al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) le parole «diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, che» sono sostituite dalle seguenti: «diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria **o abbreviata**, i quali».

Relazione illustrativa

Il codice civile prevede per le micro-imprese di cui all'articolo 2435-bis alcune semplificazioni nella predisposizione del bilancio. Tali semplificazioni sono tuttavia facoltative: le micro-imprese possono pertanto redigere il bilancio in forma abbreviata o in forma ordinaria.

Sotto il profilo tributario, l'articolo 83, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, nel testo anteriore alle modifiche introdotte con la lettera a) dell'articolo 8, comma 1, del provvedimento in esame, escludeva le micro-imprese dal novero dei soggetti ammessi all'applicazione del cosiddetto principio di "derivazione rafforzata" (che consente di determinare il reddito di impresa assumendo anche ai fini fiscali i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai principi contabili), anche allorguando le stesse avessero redatto il bilancio in forma ordinaria o abbreviata.

L'attuale formulazione della lettera a) dell'articolo 8, comma 1, del provvedimento in esame ha esteso l'applicazione del principio di "derivazione rafforzata" alle sole micro-imprese che abbiano optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria, confermando ingiustificatamente l'esclusione per quelle che invece optino per la redazione del bilancio in forma abbreviata, il che impone alle stesse la gestione di un complesso doppio binario per la determinazione del reddito di impresa che incrementa sensibilmente i costi amministrativi e i rischi di errore a carico di tali soggetti.

Al fine di semplificare la gestione della fiscalità anche in quest'ultimo caso, con il presente emendamento si rimuove quindi il divieto di applicare il principio di "derivazione rafforzata" per le micro-imprese che scelgano di redigere il bilancio in forma abbreviata, adeguandosi in tal modo la disciplina loro applicabile a quella già prevista per le micro-imprese che abbiano optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria.

8. SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI DICHIARAZIONE IRAP

EMENDAMENTO

Articolo 10 (Semplificazioni in materia di dichiarazione IRAP)

Al comma 2, è aggiunto infine il seguente periodo: «Per tale periodo d'imposta, le deduzioni dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente possono essere indicate in dichiarazione secondo le modalità vigenti anteriormente alle modifiche ivi previste.».

Relazione illustrativa

Le disposizioni in materia di dichiarazione IRAP di cui all'articolo 10 del decreto-legge in esame hanno efficacia retroattiva a partire dal periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata vigore dello stesso decreto.

Le modifiche introdotte, pur semplificando le modalità di deduzione dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive del costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato, in considerazione della richiamata efficacia retroattiva delle stesse, determinano la necessità di aggiornamento dei modelli dichiarativi e di rettifica delle dichiarazioni da parte dei contribuenti che alla data di entrata in vigore del decreto-legge hanno già provveduto a compilare le dichiarazioni, in vista della scadenza il 30 giugno p.v. dei termini per il versamento del saldo relativo al periodo d'imposta 2021.

Il che finisce per essere, dunque, in contrasto con le finalità di semplificazione perseguite dalla norma.

L'emendamento pertanto prevede che per il periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, le deduzioni dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive richiamate dall'articolo 10 possono comunque essere indicate in dichiarazione secondo le modalità vigenti anteriormente alle modifiche ivi previste.

9. DECORRENZA DELLA MISURA SANZIONATORIA PER OMESSA O ERRATA TRASMISSIONE DELLE FATTURE RELATIVE ALLE OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE

EMENDAMENTO

Articolo 13 (Decorrenza della misura sanzionatoria per omessa o errata trasmissione delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere)

Al comma 1, le parole: «a partire dal 1° luglio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal 1° gennaio 2023»

Relazione illustrativa

L'emendamento posticipa al 1° gennaio 2023 la decorrenza del nuovo regime sanzionatorio per l'omessa o errata trasmissione delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere, al fine di prevedere un breve periodo di adattamento alle nuove modalità di assolvimento dell'obbligo di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere previste a partire dal 1° luglio 2022. Il periodo di moratoria nell'applicazione delle sanzioni si rende necessario anche in considerazione della decorrenza delle nuove modalità di trasmissione dei dati, che interviene in corso d'anno in un momento già denso di adempimenti nonché al fine di tener conto delle difficoltà nell'adeguamento degli applicativi da implementare per l'assolvimento del nuovo obbligo.